



**UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

**CIRCOLARE N. 7 – 2016**

Oggetto: Versamento dell'acconto IVA 2016 – Misura dell'interesse legale 2017

Il giorno 27 dicembre 2016 scade il termine per il versamento dell'acconto IVA 2016.

Dal versamento dell'acconto sono esonerate, tra l'altro, oltre ai contribuenti con base di riferimento **a credito** (storico 2015 o presunto 2016), le società e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91, nonché quelle che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 2016 o che hanno cessato l'attività entro il 30 novembre 2016 se mensili, o entro il 30 settembre 2016 se trimestrali.

Sono, altresì, esonerati i soggetti che nel corso del 2016 hanno registrato solo operazioni esenti o non imponibili.

L'acconto IVA, va versato se di importo pari o superiore ad € 103,30, e va determinato seguendo, alternativamente, i seguenti criteri:

- **metodo storico:** l'acconto va calcolato nella misura dell'88% dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2015 se la società esegue le liquidazioni mensilmente, o di quella dovuta per il quarto trimestre 2015 se il contribuente effettua trimestralmente la liquidazione dell'imposta; il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell'acconto dovuto per l'anno precedente;

-**metodo previsionale:** l'acconto è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare da parte dei contribuenti mensili per il mese di dicembre 2016, o che si prevede di dover versare in sede di dichiarazione annuale da parte dei contribuenti trimestrali;

-**metodo analitico o effettivo:** l'acconto da versare deve essere pari al 100% dell'imposta dovuta per le operazioni effettuate dal 1° al 20 dicembre 2016 per i mensili o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2016 per i trimestrali.



Il versamento deve essere effettuato tramite F 24 telematico -on line- con i seguenti codici tributo:

**6013 contribuenti mensili** – periodo di riferimento 2016

**6035 contribuenti trimestrali** – periodo di riferimento 2016

\* \* \*

Con decreto del Ministro dell'Economia del 7 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre u.s., è stata disposta la riduzione dell'interesse legale per l'anno 2017 dallo 0,2 allo 0,1% in ragione d'anno.

La riduzione del tasso legale allo 0,1% comporta, tra l'altro, un ulteriore beneficio ai fini del ravvedimento operoso. Infatti per i versamenti da effettuarsi ai fini del ravvedimento, l'interesse dovrà essere calcolato per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016 nella misura dello 0,2%, mentre dal 1° gennaio 2017 la misura è quella dello 0,1%.